



## COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48  
[segreteria@comune.montoggio.ge.it](mailto:segreteria@comune.montoggio.ge.it)

Prot. 3893

Montoggio Li. 27/06/2016

### Ordinanza n. 07/2016

**OGGETTO:** provvedimento ai fini igienico-sanitari e di pubblica incolumità concernente le modalità di allontanamento e/o contenimento di ungulati appartenenti alla famiglia dei *suidi*, cinghiali ("*sus scrofa*"), rinvenuti nell'ambito urbano del territorio comunale di Montoggio. Divieto di fornire alimenti agli stessi.

### Il Sindaco

**Premesso** che agli uffici di questo Comune pervengono numerose segnalazioni relative alla presenza nella parte residenziale del territorio comunale, anche nelle ore diurne, di ungulati della famiglia dei "*suidi*", in specie cinghiali "*Sus scrofa*", nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;

**Visto** che tale fenomeno determina potenziali rischi per la sicurezza delle persone, automobilisti, motociclisti e pedoni;

**Visto** che la presenza degli ungulati si spinge anche sulla carreggiata con rischio di incidenti;

**Visto** che al rischio summenzionato va aggiunto il pericolo di contagio per animali di affezione in quanto il cinghiale è recettivo a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono avere un notevole interesse, diretto per animali selvatici nonché domestici ed indiretto per l'uomo;

**Visto** che gli animali selvatici in libertà possono sviluppare in determinate situazioni episodi di aggressività con significativo pericolo per l'incolumità pubblica;

**Appurato** che l'attrazione di questi animali selvatici nelle vicinanze del centro abitato è maggiormente incentivata dall'irresponsabilità di quelle persone che, del tutto scorrettamente e contravvenendo alle norme vigenti, li alimentano, avvicinandoli così in modo permanente alle case, accentuando i rischi sopradescritti per gli abitanti e la circolazione stradale favorendone la proliferazione, strettamente connessa nelle specie selvatiche alla quantità di cibo reperibile;

**Considerato** che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, i quali lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla sicurezza ed incolumità;

**Stabilito** che gestire la fauna significa sempre più interagire in maniera complessa con svariate componenti sociali: emblematico è il caso della gestione del cinghiale, la cui presenza sempre più diffusa anche in ambito urbanizzato ha reso indispensabile l'adozione di articolate strategie operative per affrontare il problema dei danni che questa specie causa alle attività agricole, realizzando complesse iniziative di controllo faunistico con il coinvolgimento di Città Metropolitana, Associazioni agricole etc.;

**Visto** che appare evidente come, a fianco di strategie pianificate, debbano essere previsti interventi a breve termine per il contenimento della specie ed evitare il radicamento della stessa in prossimità dell'abitato, tramite interventi di allontanamento attuati da parte dei soggetti competenti, nel rispetto di tutte le cautele imposte dalle norme vigenti e con un capillare presidio delle forze dell'ordine negli accessi alla zona oggetto dell'intervento;

**Ritenuto** che per le motivazioni sopra esposte nell'area urbana residenziale si debba operare per eliminare la presenza degli ungulati selvatici succitati;

**Visti** gli articoli 1, 10, 18, 19, 26, 27 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'art. 32 della L. n. 833/78 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto l'art. 35 della L.R. n. 29/94 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Art. 7;

### **ORDINA**

- È fatto divieto di fornire, o lasciare nella disponibilità, comunque e in tutto il territorio comunale, bevande, alimenti o cibi di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari nel significato più ampio del termine, agli ungulati della famiglia "*suidi*", in specie cinghiali "*Sus scrofa*", non in cattività.

### **MANDA**

-Alla Polizia Metropolitana di Genova , alla Polizia Locale , ed alle altre forze competenti affinché tramite i propri operatori provveda nelle aree urbanizzate ad allontanare e contenere, gli ungulati della famiglia "*suidi*", in specie cinghiali "*Sus scrofa*", in condizioni idonee e con gli accorgimenti più opportuni per assicurare la sicurezza materiale delle cose e l'incolumità fisica delle persone, compresi anche gli addetti alle operazioni necessarie, evitando che la presenza di curiosi o astanti pregiudichi o comprometta le articolate strategie operative per affrontare il problema dei pericoli e dei danni che queste specie determinano per l'igiene, la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli e animali.

-Il presente provvedimento ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all' Albo Pretorio.

Al fine della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso c/o le loro sedi in Genova di:

-Prefettura U.T.G./ Questura, ed inoltre Comando Carabinieri Montoggio /al Comando del Corpo Polizia Metropolitana di Genova .

### **AVVERTE**

-l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita a' sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. 267/2000;

-avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**(Faustino Mauro Fantoni)**

